

AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

Repertorio generale n. _____

**(PRAT. _____ /Desenzano d/G) - ATTO DISCIPLINARE relativo alla concessione
rilasciata con determinazione n. _____ del __/__/____ ai fini dell'occupazione di
area demaniale lacuale extraportuale del lago di Garda, in Comune di Desenzano d/G,
catastralmente identificata antistante il mappale n. 333 foglio n. 2, avente consistenza
complessiva pari a mq 250,00 ad uso deposito e noleggio pedalò, tra i seguenti soggetti:**

- ing. _____, nata a _____ (BS) il _____ che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Autorità di Bacino laghi Garda e Idro (codice fiscale 96022970170) che rappresenta
nella sua qualità di Direttore;

- sig. _____ (codice fiscale _____) nato a
_____ () il _____ in qualità di legale rappresentante
della società _____ (codice fiscale _____) con sede a
_____ () in via _____ n. ____;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Il concessionario si impegna ad utilizzare l'area data in concessione nel
rispetto delle finalità e degli usi determinati nel presente provvedimento e non potrà in
nessun caso destinare l'area ad uso diverso né cedere ad altri la concessione, se non dopo
aver ottenuto espressa autorizzazione dell'autorità demaniale.

Articolo 2 La concessione si intende limitata all'area, al suo uso e alla durata come
risulta dall'atto di concessione, dai disegni che vi sono allegati e dal presente disciplinare.

Articolo 3 La concessione è valida dal _____ al _____. Scaduto il termine
della concessione, questa si intenderà cessata di diritto senza che occorra alcun atto di

diffida o di costituzione in mora e senza che da parte del concessionario possano invocarsi usi e consuetudini per continuare nel godimento della medesima. La concessione potrà essere rilasciata nuovamente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, solo dopo presentazione di nuova formale istanza e riesame della stessa con le procedure vigenti al tempo della nuova domanda.

Articolo 4 Quando sia indispensabile procedere ad una regolare consegna delle località concesse, questa viene fatta a cura dell'autorità demaniale, ed il concessionario deve sostenerne le spese.

Articolo 5 Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento regionale 27 Ottobre 2015 n. 9 l'eventuale decadenza della concessione è normata come segue:

1. L'autorità demaniale o portuale può dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nel disciplinare di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini eventualmente assegnati;

b) per non uso continuato durante il periodo eventualmente fissato a questo effetto nel disciplinare di concessione, o per cattivo uso;

c) per mutamento dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

d) per omesso pagamento del canone ovvero per suo pagamento parziale;

e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o da regolamenti.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'autorità demaniale o portuale accorda al concessionario un termine entro il quale adempiere agli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione, decorso inutilmente il quale può essere dichiarata la decadenza.

3. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite e per le spese sostenute.

Articolo 6 Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento regionale 27 Ottobre 2015 n. 9

l'eventuale revoca della concessione ed il relativo indennizzo sono normati come segue:

1. le concessioni sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del demanio o per altre ragioni di pubblico interesse.

2. Nelle concessioni che hanno dato luogo alla realizzazione di infrastrutture stabili l'Autorità Demaniale o Portuale è tenuta a corrispondere al concessionario un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere fiscalmente documentato quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

3. Nei casi diversi da quello di cui al comma 2, l'indennizzo dovuto al concessionario è parametrato al solo danno emergente, comprovato dalla produzione di ricevute o fatture o da altra documentazione idonea a dimostrare l'effettivo danno subito.

4. Nel caso di revoca parziale si fa luogo esclusivamente alla riduzione del canone in proporzione al ridimensionamento della concessione, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione dandone comunicazione alla autorità demaniale o portuale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca parziale.

Articolo 7 Nel caso di rinuncia o decadenza della concessione, di mancato rinnovo o di scadenza naturale della concessione, l'area demaniale dovrà essere consegnata in stato di perfetta conservazione e manutenzione alla competente Autorità Demaniale, senza diritto da parte del concessionario a compensi, rimborsi od indennizzi di sorta.

Articolo 8 Il canone di concessione per l'anno 2026 è determinato, convenuto ed accettato in € _____. A decorrere dal 2027, e fino alla scadenza, il canone offerto in fase di gara sarà aggiornato annualmente in funzione del parametro "indice Istat", dei coefficienti variabili previsti dal Regolamento Regionale 27 Ottobre 2015 n. 9 e dovrà essere

versato entro il 28 febbraio di ciascun anno o altra data indicata dall'ente.

Articolo 9 Ai sensi dell'art. 53 comma 3 e 4 Legge Regionale 04/04/2012 n. 6, il ritardato pagamento di un'annualità oltre il 28 febbraio o, altra data indicata dall'ente, comporta il pagamento del canone, incrementato di una penale pari all'1% del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta (30) giorni dalla scadenza dei termini suddetti. Oltre trenta giorni dalla scadenza, la penale è pari al 2% per ogni mese di ulteriore ritardo fino ad un massimo del 100%. In caso di accertamento dell'infrazione le penali sopra indicate sono raddoppiate. Il pagamento dovrà essere effettuato anche quando non venga fatto uso in tutto o in parte della concessione, in caso di mancato pagamento del canone è facoltà dell'ente preposto alla gestione del demanio attivare le procedure di revoca della concessione demaniale ai sensi dell'art. 53 comma 3 della Legge Regionale 04/04/2012 n. 6, in ogni caso la procedura di revoca deve essere attivata qualora le penali raggiungano il limite massimo del 100%.

Articolo 10 Il concessionario, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dal presente disciplinare nonché dal relativo provvedimento correlato, ha depositato cauzione dell'importo di _____ prestata mediante fideiussione bancaria n. _____ emessa da _____ in data _____ (oppure) versamento effettuato sul conto di tesoreria effettuato in data _____. Tale cauzione verrà restituita al termine della concessione, se e quando l'Autorità Demaniale si sarà assicurata che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi dipendenti dalla concessione stessa.

Articolo 11 Il concessionario ha depositato garanzia per responsabilità civile verso terzi tramite polizza assicurativa n. _____ emessa da _____ in data _____;

Articolo 12 La concessione s'intende rilasciata salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e pertanto la pubblica Amministrazione è sollevata da qualsiasi molestia che potesse derivare dal godimento della medesima, con l'obbligo del concessionario di reintegrare i danni

arrecati all'Amministrazione e/o a soggetti terzi in conseguenza del suo esercizio e con la facoltà della Autorità demaniale di revocarla. Il concessionario dovrà inoltre tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualunque pregiudizio possa derivare dall'uso distorto dei diritti di concessione.

Articolo 13 Qualora la concessione comporti la realizzazione o conservazione di manufatti gli stessi devono essere mantenuti a cura e spese del concessionario in condizioni atte a garantire la pubblica incolumità e salubrità pubblica. Il Concessionario, a pena di decadenza della concessione, risponderà della adeguatezza delle strutture attinenti la concessione e sarà ritenuto altresì responsabile di eventuali danni arrecati a cose e a terzi e dovrà provvedere alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il concessionario incorrerà inoltre nella decadenza allorquando venga meno alle prescrizioni sancite dall'art. 9 della L.R. 61/1982.

Articolo 14 Il concessionario è tenuto a mantenere lo spazio occupato e quello circostante in modo ordinato e pulito senza modifica alcuna dello stato naturale del suolo se non espressamente autorizzato dall'Autorità Demaniale.

Articolo 15 Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume, anche ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, tutte le responsabilità, anche di carattere ambientale, nei confronti della Amministrazione concedente e di qualunque altro soggetto privato e pubblico, per danni derivanti dalle opere realizzate sull'area concessa e per gli usi impropri e/o comunque dannosi di tale area.

Articolo 16 L'autorità demaniale si riserva in ogni momento di verificare le esatte superfici e linee di confine della proprietà demaniale con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 17 Il concessionario, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. I5 del Regolamento regionale 27 Ottobre 2015 n. 9, ha la facoltà di recedere dal presente contratto previa

formale comunicazione di rinuncia alla concessione da inoltrare obbligatoriamente all'Autorità di Bacino con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

Articolo 18 Il concessionario è obbligato ad apporre in posizione evidente apposito cartello pubblicamente visibile con la scritta: Regione Lombardia - Autorità di Bacino laghi Garda e Idro – “Area demaniale oggetto di concessione rilasciata con determinazione n. _____ del _____ con scadenza in data _____”. La manutenzione del cartello riportante la concessione demaniale è a cura del concessionario.

Articolo 19 Il concessionario deve garantire l'accesso pubblico e il transito pedonale a titolo gratuito in corrispondenza dell'area oggetto di concessione al fine del raggiungimento delle limitrofe aree demaniali nonché della battigia ai fini della balneazione. La battigia non deve mai essere occupata al fine di garantirne il libero transito pubblico. L'area oggetto di concessione deve essere delimitata con modalità da concordare con l'Autorità di Bacino.

Articolo 20 La variazione del livello dell'acqua del lago di Garda non potrà essere in alcun caso motivo di pretese o richieste di indennizzi da parte del concessionario. Eventuali opere di ripristino della spiaggia, di beni o attrezzature conseguentemente a lagheggiate e/o ad eventi meteorologici saranno interamente a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

il concessionario:

per l'Autorità di Bacino laghi Garda e Idro: ing. _____

Salò, li _____

(EVENTUALE PRECISAZIONE PER IL CASO DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE)

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. LGS 07/03/2005 N. 82 e S.M.I. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro, ai sensi dell'art. 22 del D.LGS 07/03/2005 n. 82 e S.M.I.